

# **COMUNE DI QUARTUCCIU** **(Provincia di Cagliari)**



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA**

---

# TITOLO I

## Disposizioni generali

### Art.1 – Fonti normative

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del Codice della Strada approvato con D.lgs.n. 30.04.1992, n.285 sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato dalla seguente normativa:
  - a) D. Lgs. 19/11/1997, n. 422 ;
  - b) Art. 39 della legge regionale 7 dicembre 2005, n 21 ( Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna);
  - c) legge 15 gennaio 1992, n.21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”(Legge quadro);
  - d) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);
  - e) D.M. del 20.04.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture);
  - f) Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/38 del 1/07/2010 – “ *Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.*” ,
  - g) Deliberazione di G. R. n. 37/14 del 6/9/2011;
  - h) Deliberazione di G. R. n. 52/116 del 23/12/2011
  - i) Deliberazione di G. R. n. 12/30 del 20/03/2012.
  - j) Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/42 del 12/03/2010 – “*Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea taxi e noleggio autovetture con conducente*”
  - k) Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 e ss.mm. e ii.;
  - l) D.P.R. n. 160/2010;
  - m) DIRETTIVE IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - RACCORDO TRA LA L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 E IL D.P.R. n. 160/2010, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 39/55 del 23/09/2011;

### Art.2 – Principi generali

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autovetture con conducente, determinando una prestazione di trasporto collettivo o individuale per persone, necessitano di apposita autorizzazione all'esercizio rilasciata dal responsabile del servizio e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi, di autonoleggio con conducente svolto a mezzo autobus ed il trasporto pubblico di linea.

### **Art.3 – Definizione e disciplina del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica, che avanza presso la rimessa dell'autoveicolo, nel Comune di Quartucciu, apposita richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.
2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
3. E' obbligatoria la disponibilità , in base ad un valido titolo giuridico, di una sede e una rimessa che deve essere situata all'interno del territorio del comune. Parimenti obbligatorio è lo stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse.
4. l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni;
5. E' in capo al conducente l'obbligo di compilazione di un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente all'autorizzazione, come previsto dal Codice della Strada (s.m.). Il foglio di servizio dovrà almeno contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.
6. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.
7. Per eventuali casi non previsti nel presente regolamento si rimanda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Sardegna.

### **Art. 4 – Figure giuridiche di gestione**

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio dell'attività, possono:
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.1 L.15/01/92 n.21.

### **Art. 5 – Condizioni di esercizio**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato all'assegnazione della titolarità, previo esperimento di apposito bando di concorso, a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6.
2. La titolarità è personale e cedibile solo ai sensi dell'art 12 del presente regolamento
3. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
4. Per ogni titolare è consentito il cumulo di più autorizzazioni per il noleggio con conducente fino ad un massimo del 20% del numero di autorizzazioni per autovetture rilasciate

dall'Amministrazione Comunale. Detta percentuale potrà essere aumentata fino al limite massimo del 50% nell'ipotesi in cui le richieste di autorizzazione siano insufficienti a permettere l'assegnazione delle autorizzazioni programmate.

5. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
6. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione o da un proprio collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti nel ruolo di cui all'art 6 della legge 21/1992.
7. Ferma restando la titolarità in capo alla persona fisica, è consentito conferire la titolarità a organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della legge 15.01.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
8. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della legge 21/92, in caso di recesso da tali organismi, la titolarità non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
9. Il titolare dell'autorizzazione trasmette, al momento dell'ottenimento della licenza e ogni qual volta si verifichi una variazione, l'elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e presenta contestualmente i documenti di abilitazione alla guida (patente di guida e CAP).

## **TITOLO II**

### **Il servizio di noleggio con autovettura**

#### **CAPO I**

#### **La professione di noleggiatore**

#### **Art. 6 – Requisiti per l'esercizio della professione**

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea
  - b) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
  - c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o in un analogo elenco di altro Stato della Comunità Europea;
  - d) avere a disposizione una rimessa, nel comune di Quartucciu, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia ;
  - e) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per l'esercizio del servizio.
  - f) Non essere titolare di licenza per il servizio taxi.
  - g) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi ;
  - h) Non aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio nonché quelli previsti dal D.P.R. 9/10/1990, n. 309;

- i) non essere sottoposto con provvedimento esecutivo a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
  - j) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
  - k) non aver riportato condanne a pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici da una professione o da un'arte o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o dalle imprese ed incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
  - l) Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge n. 575 del 31/05/1965e ss.mm. e ii.;
  - m) Non essere sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27/12/1956, n. 1423 e ss. mm. e ii.;
  - n) Non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.
2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
  3. La sopravvenuta perdita dei requisiti comporta la decadenza della titolarità del servizio di noleggio.
  4. Quando trattasi di persona giuridica, i requisiti soggettivi si intendono riferiti al Rappresentante legale.
  5. I requisiti di cui alle lettere d) ed e), costituiscono condizione indispensabile per l'acquisto della titolarità ma non per la partecipazione al bando.

## **CAPO II**

### **L'Autorizzazione all'esercizio**

#### **Art. 7 - Numero delle autorizzazioni**

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, il numero delle autorizzazioni da rilasciare viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il parere delle organizzazioni Provinciali e/o Regionali di categoria del settore autonoleggio, sulla base dei seguenti elementi:
  - a) Numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate.
  - b) entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio comunale;
  - c) distanza del Comune e delle frazioni del capoluogo di provincia dai nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea quali stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, aeroporti ecc., nonché distanza delle frazioni tra di loro e dal Comune centro;
  - d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: entità e tipologia del servizio offerto, frequenza, orari del servizio, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
  - e) integrazione modale con i servizi di linea e interoperabilità dei servizi offerti;
  - f) attività produttive, servizi amministrativi, servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, culturali e ricreativi che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
  - g) offerta di strutture ricettive e presenze turistiche.

2. L'organico delle autorizzazioni del Comune di Quartucciu, è stato fissato in n. 9 autovetture fino a nove posti compreso il conducente, con deliberazione di C.C. n. 25 del 12/05/2008, approvata dall'Assessorato regionale dei Trasporti con nota 5238 del 12.06.2008, .

### **Art. 8 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni vengono assegnate, ai sensi dell'art.8 della legge 15 gennaio 1992, n.21, attraverso bando di pubblico concorso, a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art.6.
2. I soggetti interessati potranno concorrere all'assegnazione di un numero massimo di titolarità pari al 20% di quelle messe a concorso nel caso in cui queste risultino in numero superiore alle domande ammesse, in caso contrario ciascun partecipante potrà concorrere all'assegnazione di non più di una titolarità.

### **Art. 9 – Contenuti del bando**

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
  - a) il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio disponibili;
  - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
  - c) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, la loro elencazione e il punteggio assegnato per ciascuno;
  - d) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
  - e) indicazione del termine per la presentazione della domanda;
  - f) elementi che comportano l'esclusione della domanda;
2. Il bando viene pubblicato all'albo pretorio on line del Comune per la durata di 30 giorni

### **Art. 10 –Titoli oggetto di valutazione e predisposizione graduatoria**

1. Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni messe a concorso per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Responsabile del Settore competente procede alla valutazione dei seguenti titoli e all'attribuzione del relativo punteggio di seguito specificato:
  - a) **(Max 1 punto)** per i Titoli di studio;
    - Diploma di maturità: punti 0,25
    - Diploma di laurea breve o triennale: punti 0,50
    - Laurea specialistica , Magistrale o vecchio ordinamento: punti 0,75
  - b) **(Max 7 punti)** per servizi prestati come conducente presso un'impresa che gestisce noleggio con conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore, o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea :
    - per ogni anno di attività o frazione di tempo superiore a sei mesi: punti 1.
  - c) **(Max 2 punti)** per documentata conoscenza di una o più lingue straniere.
    - Per ogni attestato rilasciato da scuole legalmente riconosciute: punti 1
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti. In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più giovane di età
3. La graduatoria di merito, approvata dal Responsabile del Settore Attività Produttive ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si potrà ricorrere, nell'arco di tale periodo, qualora si rendessero disponibili una o più autorizzazioni.

## **Art. 11 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

1. Il responsabile del servizio competente provvede alla redazione della graduatoria di merito, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dal bando pubblico per quanto attiene alla valutazione dei punteggi da attribuire, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia.
2. L'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria del concorso, ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della dichiarazione autocertificativa di cui all'art. 1, comma 21 e seguenti della legge regionale 3/03/2008, n. 3, e dell'allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del regolamento, necessaria ai fini dell'avvio al servizio.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, o non provveda, entro il medesimo termine, alla sua integrazione nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta e carente, decade dal diritto all'assegnazione dell'autorizzazione che, per scorrimento della graduatoria, passa al candidato successivo.

## **Art. 12 – Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, previa presentazione al Suap della dichiarazione autocertificativa di cui all'art. 1, comma 21 e seguenti della legge regionale 3/03/2008, n. 3, a persona che risulti in possesso dei requisiti di legge e del presente regolamento.
2. Il trasferimento, conseguente alla stipula del contratto di cessione d'azienda o ramo d'azienda, è ammesso qualora il titolare cedente si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) aver compiuto sessanta anni;
  - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio per motivi di malattia o infortunio di cui al punto c) deve essere provata da apposita certificazione sanitaria rilasciata dalle autorità sanitarie competenti.
4. Qualora il trasferimento non comporti anche la cessione dell'autovettura, entro 60 giorni dalla comunicazione del trasferimento, il cedente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.
5. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 21/1992, per cinque anni dal trasferimento, il titolare cedente non può rientrare in possesso della titolarità trasferita nè potrà divenire titolare di altra autorizzazione per concorso pubblico o per trasferimento da altro titolare.
6. Il subentro nella titolarità per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 6 nonché al possesso da parte del subentrante di veicolo avente le caratteristiche di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento e al rilascio, da parte dell'amministrazione comunale, del nulla osta all'immatricolazione.
7. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del

titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, che ne faccia richiesta entro sei mesi dalla data dell'evento. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare-erede, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo tra gli eredi a un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione decade.

8. In ogni caso, per il perfezionarsi del trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" , sono indispensabili le seguenti condizioni:
  - a) il contratto di cessione (atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) deve essere regolarmente registrato;
  - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere allegata alla dichiarazione autocertificativa di cui all'art. 1, comma 21 e seguenti della legge regionale 3/03/2008, n. 3, unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
  - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

### **Art. 13 – Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche**

1. Le autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione, la regolarità dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, nonché una verifica estetica in relazione alle condizioni della carrozzeria dell'autovettura .
2. Qualora nel corso della verifica generale svolta dalla Polizia Municipale per conto del Servizio Attività Produttive, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio Attività Produttive, su istanza del titolare, può concedere un periodo non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Ufficio medesimo procede alla sospensione delle autorizzazioni relative, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si procede a revoca dell'autorizzazione.

## **CAPO III L'Esercizio del servizio**

### **Art. 14 - Caratteristiche delle autovetture**

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap; in particolare devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 15, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
4. Al fine di mantenere un'adeguata qualità dell'offerta di trasporto, la prima immatricolazione dell'autovettura da adibire al servizio, rilevabile dalla carta di circolazione, non deve essere anteriore ai tre anni dalla presentazione della DUAAP.



## **Art. 15- Contrassegni per le autovetture**

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:
  - "NOLEGGIO";
  - "Comune di Quartucciu" e lo stemma del Comune;
2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 7,00 di larghezza per cm. 9,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
  - sulla parte superiore, la scritta "Comune di Quartucciu" e "N.C.C.";
  - al centro lo stemma del comune;
  - nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.
3. La targhetta deve essere fissata alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile.
4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Sindaco e depositati presso l'ufficio comunale competente.

## **Art. 16 - Inizio e sospensione del servizio**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, ovvero per comprovate cause di forza maggiore non possa attivare la stessa entro i 120 giorni previsti potrà ottenere una proroga di ulteriori 90 giorni.

## **Art. 17 - Acquisizione del servizio**

1. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.

## **Art. 18- Collaborazione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltre che di dipendenti o collaboratori incaricati dalla ditta, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile.
3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve comunicare all'ufficio competente, al momento dell'ottenimento della licenza

e ogni qual volta si verifichi una variazione, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.

### **Art. 19 - Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

### **Art. 20 - Trasporto persone portatrici di handicap**

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

### **Art. 21 – Tariffe**

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente e devono essere esposti in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

### **Art. 22 – Contachilometri**

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

### **Art. 23 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture**

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, il responsabile del servizio può autorizzare, con atto motivato, la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
  - a) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
  - b) sia presentata autocertificazione relativa ai casi previsti dal comma 1 del presente articolo attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l'autoriparatore ed il tempo

necessario per la riparazione e, in caso di furto, sia presentata autocertificazione relativa alla denuncia presentata presso le competenti autorità.

2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

## **TITOLO III**

### **Norme di comportamento, vigilanza e sanzioni**

#### **Capo I**

#### **Norme di comportamento**

##### **Art. 24 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
  - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - d) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
  - f) consegnare al competente ufficio comunale, entro tre giorni dal rientro in sede, salvo cause di forza maggiore, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
  - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
  - h) tenere a bordo del mezzo, durante tutti i suoi spostamenti, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione o la dichiarazione autocertificativa di avvio del servizio di cui all'art. 1, comma 21 e seguenti della legge regionale 3/03/2008, n. 3;
  - i) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
  - j) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
  - k) comunicare entro 30 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche.
  - l) compilare un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente all'autorizzazione, come previsto dall'art. 180, comma 3, del codice della strada (s.m.). Il foglio di servizio dovrà almeno contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
  - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
  - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
  - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
  - d) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
  - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata ovvero compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;

- f) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- h) fumare durante l'espletamento del servizio;
- i) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali, ferroviarie o marittime, quando previsto ed in attesa di coloro per conto dei quali il servizio viene espletato;
- j) togliere od occultare i segni di riconoscimento del veicolo;
- k) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- l) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;

### **Art. 25 - Comportamento dell'utente durante il servizio**

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
  - a) fumare durante il trasporto;
  - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
  - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
  - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

## **Capo II Vigilanza sul servizio e sanzioni**

### **Art. 26 - Addetti alla vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale di Quartucciu e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

### **Art. 27 - Sanzioni amministrative**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni già previste dal vigente Codice della Strada e, in via generale, da altre norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono così sanzionate:
  - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e dalla Legge 24/11/1981 n.689;
  - b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza, revoca dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione Comunale può provvedere periodicamente ad operare aggiornamenti e revisioni sugli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
4. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.
5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento relativo.
6. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al 5 comma, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.

### **Art. 28 - Violazioni e sanzioni**

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00:
  - a) art. 21, comma 2
  - b) art. 22
  - c) art. 23
  - d) art. 24, comma 1 e 2;
2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni:
  - a) art. 13 comma 1;
  - b) art.17;
  - c) art.20;

### **Art. 29 - Responsabilità nell'esercizio del servizio**

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

### **Art. 30 - Reclami sul servizio**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso, in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

### **Art. 31 - Decadenza dell'autorizzazione**

1. E' dichiarata la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) Sopravvenuta perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente regolamento, per l'esercizio della professione;
  - b) Il titolare non inizi il servizio entro i termini previsti dall'art. 16 del presente regolamento;
  - c) L'inosservanza dei termini previsti dall'art. 12 del regolamento per il trasferimento della titolarità.
  - d) Il trasferimento di fatto della rimessa fuori dal territorio comunale.
2. L'ufficio comunale comunica la decadenza all'ufficio provinciale della Dipartimento trasporti terrestri (DTT) per l'adozione del provvedimento di competenza.

#### **Art. 32- Revoca dell'autorizzazione**

1. L'Amministrazione comunale dispone la revoca del titolo nei seguenti casi:
  1. Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 13, comma 2;
  2. nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri (DTT) per l'adozione del provvedimento di competenza.

#### **Art. 33- Rinuncia all'autorizzazione**

1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve comunicare la rinuncia al Comune restituendo l'atto originale.

#### **Art. 34- Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione**

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

### **TITOLO IV Disposizioni finali**

#### **Art. 37- Informazione pubblicitaria all'utenza**

1. Sarà cura dell'ente, secondo le disposizioni previste nell'allegato alla D.G.R. Sardegna 10/42 del 2010, garantire all'utenza un'adeguata informazione riguardante l'elenco dei noleggiatori e del relativo recapito telefonico attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale e con apposita cartellonistica.

#### **Art. 38- Approvazione del regolamento ed entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio online del Comune. Una volta approvato, deve

essere inviato all'Assessorato Regionale dei Trasporti per la verifica di conformità ai criteri regionali.

### **Art. 39-Abrogazione delle disposizioni precedenti**

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento del servizio di noleggio con conducente".

### **Art. 40 – Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni richiamate all'art.1, alla legge nazionale e regionale, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.